

Genova 01/10/2008

Spett.le
Segreteria Nazionale del Nursing Up
Via Cristoforo Colombo, 193
00147 Roma

OGGETTO: PRESTAZIONI ASSICURATIVE PER GLI ASSOCIATI DEL NURSING UP

Spett. le SINDACATO,

a seguito delle numerosissime richieste di chiarimenti giunte da parte di Vs. Responsabili sindacali o direttamente dagli iscritti vs. associati, inerenti alle coperture assicurative che Nursing up garantisce ai medesimi attraverso Italiana Assicurazioni S.p.a., abbiamo deciso di realizzare la seguente FAQ riassumendo i quesiti più frequenti con le risposte fornite dai nostri esperti.

Le domande poste sono di vario genere e natura, o più in generale vengono richiesti paragoni tra realtà assicurative ed altre realtà dello stesso tipo, nell'ambiente di lavoro della sanità.

Con l'obiettivo di fornire la più limpida e chiara informazione passeremo ora a riassumere e rispondere alle domande più frequenti, anche se in poche righe, in maniera semplice ed evitando, per quanto possibile, ogni tecnicismo .

Autorizziamo il Nursing Up a rendere pubblico il contenuto della presente nota, in ogni modo ritenuto opportuno e necessario.

DOMANDE E RISPOSTE

QUANDO UN INFERMIERE HA PIU' DI UNA POLIZZA ASSICURATIVA , COSA SUCCEDDE ?

In caso di coesistenza di una o più garanzie assicurative i massimali prestati dalle varie compagnie si sommano e contribuiscono a formare un capitale maggiore.

CHI E' ASSICURATO E CON CHE MASSIMALE ?

La copertura di responsabilità civile verso terzi copre la figura professionale dell'infermiere abilitato ai sensi di legge , che opera nei termini da essa prevista .Non vi sono differenze se lavora in una struttura pubblica e/o privata, se libero professionista e/o se possibile entrambe le figure. Il massimale per sinistro previsto è di €.800.000,00 per singolo infermiere , con il pagamento annuo in caso di più sinistri, della somma massima di €.1.300.000,00 per singolo infermiere.

E' COPERTA LA RIVALSA CONTRATTUALE?

L'associato è garantito sia nel caso di rivalsa del datore di lavoro, sia con l'esclusione alla rivalsa della compagnia di assicurazioni

CHE COSA SI PAGA CON LA POLIZZA DI TUTELA LEGALE IN AMBITO PENALE ?

Vengono pagate le spese e le competenze di un legale (spese giudiziali ed extra giudiziali, onorari dei periti) liberamente scelto dall'assicurato per la difesa legale in ambito penale per delitti colposi e contravvenzioni per un massimale per singolo infermiere di € 2.600,00 per singolo caso senza limite di sinistri annui.

ALL'ASSOCIATO A CUI SI FERMA L'AUTOVETTURA SE TELEFONA ALLA CENTRALE OPERATIVA COSA SUCCEDERÀ ?

- L'Associato Nursing Up, che ha preventivamente inviato i dati del suo automezzo alla compagnia assicuratrice, viene garantito a scelta il :
- SOCCORSO STRADALE
- TRASPORTO IN AUTOMBULANZA
- RICUPERO DEL VEICOLO
- DEMOLIZIONE DEL VEICOLO
- AUTO IN SOSTITUZIONE

SE L'ASSOCIATO HA UN CONTENZIOSO CON L'ENTE DI PREVIDENZA PUO' ESSERE AIUTATO DA ITALIANA ASSICURAZIONI?

Certamente sì, la garanzia serve a sostenere controversie con Istituti o Enti Pubblici di assicurazione /previdenziali o sociali per prestazioni vantate dall'assicurato relativamente alla propria posizione previdenziale.

IL MASSIMALE DI RCT PROFESSIONALE ATTUALMENTE IN CORSO PUO' DARE LA SICUREZZA DI ESSERE ESENTI DA PROBLEMI SUL POSTO DI LAVORO IN CASO DI SINISTRO?

In coscienza non vi può essere una certezza su una domanda così importante, analizzando le statistiche sinistri, si può correttamente affermare che se negli ultimi dieci anni la frequenza degli avvenimenti negativi è in rapido aumento, per gli importi liquidati, calcolando le rivalse sui datori di lavoro, assicurazioni personali etc., la maggior parte dei sinistri sono ampiamente sotto il massimale prestato.

SE L'INFERMIERE IN REPARTO PROCURA UN DANNO INVOLONTARIAMENTE ALLA STRUTTURA PUO' RICHIEDERE AIUTO ALLA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI?

Sì, la struttura per cui si opera è considerata Terza, quindi la compagnia copre il danno.

SE DOPO IL LAVORO L'INFERMIERE, VA CON I COLLEGHI A GIOCARE A CALCIO NEL CAMPETTO DIETRO L'OSPEDALE ED UN ASSOCIATO NURSING UP CON UN CALCIO ROMPE UN VETRO DI UNA MACCHINA COSA SUCCEDERÀ?

L'associato nursing up, in regola con la quota associativa, può far indennizzare il danno arrecato dalla compagnia di assicurazioni.

L'ISCRITTO AL SINDACATO SI SENTE PARTE LESA NEL RAPPORTO DI LAVORO CON L'OSPEDALE IN CUI LAVORA PERCHE' NON VIENE RISPETTATO IL CONTRATTO DI LAVORO, PUO' OTTENERE UN INDENNIZZO PER PAGARE L'AVVOCATO?

L'assicurazione vale anche a tutela del rapporto di lavoro per: sostenere controversie individuali relative al rapporto di lavoro dipendente od in convenzione con enti del servizio nazionale o con privati (anche in sede di Tar) nel massimale di € 500,00 per singola azione legale.

SE SI CAMBIA POSTO DI LAVORO BISOGNA COMUNICARE QUALCOSA ALL'ASSICURAZIONE

Certo che no, la compagnia assicura l'infermiere iscritto al sindacato, in Tutta Europa a prescindere della città, regione, nazione, datore di lavoro, anche in Istituti di ricerca.

QUANDO OPERA LA COPERTURA ASSICURATIVA?

La garanzia è prestata per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'assicurato e da lui denunciate alla società durante il periodo di validità del contratto purché relativi a comportamenti colposi messi in atto non antecedentemente a due anni dalla stipulazione del contratto. In caso di cessazione dell'attività professionale l'assicurato può richiedere: mantenimento delle garanzie con abbattimento del premio al 50%, che il contratto sia prorogato di dieci anni con il pagamento del premio in unica soluzione pari a quattro volte l'ultimo premio pagato.

NEL CONTENZIOSO CIVILE COSA HA DIRITTO L'ASSOCIATO

La Compagnia tiene indenne l'Assicurato, sostituendosi allo stesso, di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile a titolo di capitale, interessi e spese fino al limite del massimale prestato (€ .800.000,00) tramite il legale fiduciario della compagnia.

COLPA GRAVE, NEGLIGENZA, ERRATA MANOVRA SONO RISCHI CONTEMPLATI

La Società si obbliga a tenere indenne l'assicurato quando questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi per

- Morte e lesioni personali
- Distruzione e deterioramento di cose

Nell'esercizio dell'attività professionale descritta in polizza, svolta nei limiti previsti dalla legge che regolamentano la professione stessa. L'errata manovra, la negligenza, l'imperizia, la colpa grave, sono normali garanzie prestate da questo tipo di copertura. La garanzia è sempre operante.

IN CASO DI SINISTRO E IN PRESENZA DI DUE COPERTURE ASSICURATIVE, DOVE SOLO UNA PREVEDE LA COPERTURA DEL SINISTRO COSA SUCCEDERÀ ?

La legge prevede che il danneggiato venga risarcito, quindi, per l'associato è importante che almeno su una polizza vi sia contemplato tale indennizzo, sarà poi cura delle compagnie in causa, la ripartizione del sinistro.

IL MASSIMALE DI € .800.000,00 PER QUALI PROBLEMI nella PRATICA VA A COPRIRE ?

La risposta tecnica è solamente "La Società si obbliga a tenere indenne l'assicurato quando questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi per

- Morte e lesioni personali
- Distruzione e deterioramento di cose

Nell'esercizio dell'attività professionale descritta in polizza, svolta nei limiti previsti dalla legge che regolamentano la professione stessa.

In pratica, tutti i danni diretti che l'infermiere nella sua vita professionale può arrecare a pazienti, dalla errata somministrazione dei farmaci ad errori in camera operatoria, danni alla struttura ospedaliera. Per l'importo del massimale e da considerare che nei casi gravi, solitamente la responsabilità è condivisa con altri soggetti, quali; a partire dal direttore sanitario, primario, medici, colleghi infermieri etc., pertanto l'importo da indennizzare viene condiviso con i coresponsabili in base al grado di responsabilità effettiva.

LA COPERTURA DI €.2.600,00 IN CASO DI SINISTRO PER DIFESA PENALE PUO' ESSERE CONSIDERATA SUFFICIENTE A COPRIRE LE SPESE PROCESSUALI E QUANTO RIMANE A CARICO DELL'ASSOCIATO ?

Le spese legali in materia penale, sono generalmente superiori di quelle della sezione civile: variano in base alla complessità del caso, all'onorario degli avvocati partecipanti alla causa, spese del tribunale etc., si può facilmente capire che non è semplice determinarne un costo predefinito. Possiamo affermare che la maggior parte dei sinistri osservati , sono rimasti entro tale massimale previsto

Nella speranza di aver risposto in maniera semplice ed esauriente,rimaniamo a vs. disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.

Agenzia Generale di Genova